

STATUTO

GIOLICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA FRASCATI 4

Numero REA: PO - 528435

Codice fiscale: 02365750971

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 116489 RACCOLTA N. 31182

STATUTO

della GIOLICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Prato la Società cooperativa denominata "GIOLICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

	all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento	
	di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei	
	volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di	

	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie
	all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile
	dell'impresa.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifica-
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, succes-
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulte-
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o
	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-
	te, compreso il rapporto di associazione in partecipazione,
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo
	sociale.
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento
	dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice
	della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e
	della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
	liane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha
	come oggetto:
	gestire bar, cucine, mense, alberghi, campeggi, ristoranti e

	pubblici esercizi compresa la somministrazione di alimenti,	
	attività di catering, ostelli, campeggi, case vacanze, strut-	
	ture ricettive in genere, compresa la gestione di strutture	
	balneari e impianti sportivi;	
	- svolgere servizi rivolti agli immobili quali manutenzio-	
	ni edili ordinarie, installazione, manutenzione e riparazione	
	impianti elettrici ed idraulici;	
	- gestire servizi, di vigilanza, di custodia, di pulizia,	
	di noleggio, lavanderia, sorveglianza, realizzazione e mante-	
	nimento di verde pubblico e privato, presidio e controllo di-	
	scariche	
	- la conduzione dei terreni di proprietà della Cooperativa	
	o in affitto o in comodato;	
	- l'allevamento in strutture proprie, o in affitto o in	
	comodato, del bestiame di qualunque tipo per la produzione di	
	latte, carne, lana uova, pelli e quant'altro ottenibile anche	
	come sottoprodotto;	
	- l'attività di apicoltura e le operazioni connesse;	
	- le operazioni connesse alla coltura dell'olivo e della	
	vite, ivi compresa la produzione dei prodotti alle stesse cor-	
	relati;	
	- le operazioni connesse alla coltura degli alberi da	
	frutto, ivi compresa la produzione dei prodotti alle stesse	
	correlati;	
	- le operazioni connesse alle varietà orticole, ivi com-	

6 di 45

7 di 45

	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-
	cipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
	ti alle seguenti categorie :
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appar-
	tenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui
	all'articolo 4 della legge n. 381 del 199116, che per profes-
	sione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-
	zione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto
	della cooperativa, possono partecipare direttamente all'atti-
	vità della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'ap-
	porto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono ri-
	chiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in
	equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli ef-

fetti della legge 381/91, e che siano interessati allo svolgi-	
mento dell'attività della cooperativa.	
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali1.	
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
dicate.	
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
Cooperativa.	
Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
sente articolo.	
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
operatori.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
completare la loro formazione soggetti in grado di contribuire	
al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	

	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	

nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né supe-

riore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
	biliti dai regolamenti interni;
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
	le seguenti informazioni:
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-
	ca, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-
	stico e l'attività economica svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,
	sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-
	municarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici

	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	

	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
	dere il socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	Cooperativa.
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in
	cooperativa.
	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni

dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b)	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;	
c)	previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
d)	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
e)	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
f)	in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mu-	
	tualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o	
	d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini	
	tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale	
	ed ordinato svolgimento delle attività sociali.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e
	38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto
	di lavoro.
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-
	cio del provvedimento di esclusione.
	Art. 12 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 13 (Rimborso della quota)
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-
	de il solo valore nominale delle quote.
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o
	l'esclusione del socio.

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 15 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
nominative trasferibili.	
La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.	
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
numero uno, lettera b) del presente statuto.	
Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
tivo.	

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,

	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	
	st'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti co-	
	me segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effe-	
	tuati:	
	- 1 voto fino a 2000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 2000 euro e fino a 5000 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 5000 euro	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica	
	del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati-	
vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
ne degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
a quella stabilita dalla legge;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
31.1.1992, n. 59;	
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	

	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-	
	seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni	
	di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Sindaco Unico se nominato	

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
a) approva il bilancio e destina gli utili;	
b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
sovventori;	
c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
d) procede all'eventuale nomina del Sindaco;	
e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
Amministratori ed ai Sindaci;	
f) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
ti dei soci;	
g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
dell'articolo 23 del presente statuto;	
i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
j) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
terni;	
k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
Sindaci;	
l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgi-	
mento della liquidazione;	
m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

29 di 45

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore sia persona fisica che giuridica ha	
	un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	

lare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre so-

	ci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	

legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Sindaco Unico, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-

36 di 45

che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato

	Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali. Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di Controllo)	
	L'organo di controllo della società, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di	

	un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci.	
	Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi, scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine il sindaco potrà, in qualsiasi momento, procedere	
	ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiede-	
	re agli amministrazioni notizie, anche con riferimento a so-	
	cietà collegate o controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualisti-	
	ca.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del suo ufficio.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata dall'assem-	
	blea al Sindaco Unico.	

TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art.37 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
zioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
o Sindaci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
perazione.	

Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
Gli arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di	
procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie;	
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
della Cooperazione.	
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
tà.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
5/2003.	
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	

sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedono una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
ordine:	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
ra corrisposti;	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
ra corrisposti;	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
31.1.1992, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 41 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appo-	

siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-

45 di 45